



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MONTI)
e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (PASSERA)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GRILLI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 2012

Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A ed in materia di trasporto pubblico locale

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge	»	9
Testo del decreto-legge	»	10

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente decreto-legge è finalizzato ad introdurre disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti volte a garantire, in considerazione dell'attuale condizione di tensione dei mercati finanziari internazionali, una particolare cautela nella verifica, a tutela della finanza pubblica, della sostenibilità del piano economico-finanziario del collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e Continente, nonché volte ad evitare l'interruzione dei servizi di trasporto pubblico locale e ferroviari regionali, assicurando, per l'esercizio 2012, l'immediato trasferimento alle Regioni delle risorse allo scopo destinate.

ARTICOLO 1

Con la presente disposizione si prevede che, fino all'approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del progetto definitivo dell'opera di realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina (entro 540 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge), sia sospeso il rapporto contrattuale tra la società Stretto di Messina e il Contraente generale Eurolink. È previsto un esame tecnico da parte del CIPE del progetto che può valutare parti progettuali dotate di autonoma funzionalità rispetto al progetto complessivo dell'opera.

Per poter superare l'esame da parte del CIPE, il progetto deve essere assentibile sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale sia sotto quello economico-finanziario, compresa l'individuazione di eventuali finanziatori.

Qualora entro 540 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione il CIPE non dovesse pervenire ad una approvazione del progetto o di singoli lotti funzionali, è previ-

sta la caducazione *ex lege* di tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione nonché i contratti stipulati dalla società concessionaria in relazione alla realizzazione dell'opera, con riconoscimento di un indennizzo costituito unicamente dal pagamento delle prestazioni più un ulteriore 10 per cento dell'importo predetto.

La società può altresì essere autorizzata alla realizzazione di opere infrastrutturali funzionali all'esigenza trasportistica anche in caso di mancata realizzazione del Ponte, già comprese nel progetto definitivo generale, per un importo a carico del bilancio dello Stato non superiore al limite che sarà individuato con successivi provvedimenti.

Le disposizioni sopra descritte sono subordinate all'accettazione da parte del Contraente generale, nell'ambito di un apposito atto aggiuntivo da stipulare con la Società Stretto di Messina SpA entro il termine perentorio del 10 marzo 2013.

Con atto di indirizzo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ministero dell'economica e delle finanze (MIT-MEF) si daranno direttive alla Società volte all'immediato contenimento delle spese di gestione.

Nel caso di scioglimento del contratto la società stessa sarà invece posta in liquidazione. Si espone, nel seguito, il contenuto delle diverse disposizioni recate dall'articolo.

Comma 1

Prevede la sottoscrizione da parte del Contraente generale e della Società Stretto di Messina S.p.A. di un apposito atto aggiuntivo per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo volte a effettuare una verifica della sostenibilità del piano economico-finanziario dell'opera.

Comma 2

È previsto che entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo, la Società Stretto di Messina S.p.A. presenti al CIPE il progetto, per un esame in linea tecnica necessario per individuare le opere da realizzare e il costo delle stesse (è plausibile che in una prima fase possano essere realizzate le opere effettivamente indispensabili al fine del contenimento dell'investimento, rinviando ad un secondo momento l'esecuzione degli ulteriori interventi previsti nel progetto generale).

Comma 3

Alla positiva valutazione in linea tecnica del progetto definitivo da parte del CIPE conseguono le attività di selezione della migliore offerta di finanziamento per la quota privata. In caso di mancata individuazione del soggetto finanziatore entro il termine per l'esame del progetto definitivo di cui al comma 4 sono cadutati tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione e i contratti stipulati dalla società concessionaria in relazione alla realizzazione dell'opera. Gli effetti della caducazione prevedono il riconoscimento di prestazioni correttamente eseguite ed un'ulteriore somma pari a 10 per cento della predetta voce.

Comma 4

La disposizione prevede che il CIPE esamini definitivamente il progetto entro e non oltre i 540 giorni successivi all'esame in linea tecnica. In tale sede il progetto potrà essere: *a)* approvato nel caso in cui la ricerca dei finanziatori abbia avuto esito positivo (in tale caso dovrà essere reperita anche la copertura del contributo pubblico) ovvero, *b)* non approvato in ragione della mancata individuazione dei finanziatori da parte di Stretto di Messina S.p.A.

Nel periodo intercorrente tra le sedute del CIPE, tutti i termini previsti nei rapporti con-

trattuali stipulati dalla Società Stretto di Messina S.p.A. con Eurolink S.c.p.A. e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera sono sospesi e per il periodo di sospensione non potranno essere avanzate dai contraenti pretese risarcitorie o di altra natura a nessun titolo. Il termine di 540 giorni è stato individuato in coerenza con quanto già previsto dal contratto vigente e consentirebbe di seguire l'eventuale miglioramento della congiuntura economica.

Comma 5

Si prevede che la mancata approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE entro il termine di 540 giorni comporta la caducazione di tutti gli atti che regolano la concessione e tutti i rapporti contrattuali della società concessionaria connessi alla realizzazione dell'opera.

Comma 6

La disposizione rafforza la percorribilità dell'ipotesi di sospensione di ogni decisione in ordine alla realizzazione del Ponte in quanto si consente la realizzazione di opere, ricomprese in quelle previste nel progetto generale dell'opera, dotate di autonoma funzionalità per un importo massimo a carico del bilancio dello Stato individuato con successivi provvedimenti.

Comma 7

Viene prevista l'immediata riduzione, tramite atto di indirizzo MEF-MIT, dei costi di gestione e di personale della società.

Comma 8

È stabilito il termine perentorio del 1° marzo 2013 per la stipula da parte del Contraente generale e della Società Stretto di Messina S.p.A. dell'atto aggiuntivo al contratto vigente volto al recepimento delle disposizioni comportanti obblighi a carico

delle parti, a pena di caducazione di tutti gli atti che regolano la concessione e di tutti i rapporti contrattuali della società concessionaria connessi alla realizzazione dell'opera.

Comma 9

Il comma prevede che nei casi di caducazione previsti degli atti che regolano i rapporti di concessione, nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri viene disposta la liquidazione della società stessa e la nomina di un commissario liquidatore.

Comma 10

Agli oneri derivanti dallo scioglimento di tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria si fa fronte mediante utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione; le risorse del fondo sono a tale fine riprogrammate dal CIPE a valere sulle assegnazioni destinate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ARTICOLO 2

La disposizione ha la finalità di risolvere, per l'esercizio 2012, le criticità finanziarie in cui versano le regioni per i servizi di trasporto pubblico locale e i servizi ferroviari regionali.

In particolare, la norma si rende necessaria in quanto l'*iter* sotteso all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto originariamente dall'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non potrà giungere a completamento entro la prescritta data del 31 ottobre 2012, non risultando ancora perfezionato un accordo tra Stato e Regioni

per definire i criteri di efficientamento e Razionalizzazione del settore. Nel contempo, nel disegno di legge di stabilità per l'anno 2013 (atto Camera n. 5534) è stato inserito un apposito articolo (articolo 9) che, sostituendo il predetto articolo 16-bis, istituisce, a decorrere dall'anno 2013, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, e prevede una articolata procedura per definire criteri e modalità di ripartizione delle risorse, finalizzati ad incentivare le Regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi, tra l'altro, rimodulando i servizi a domanda debole e sostituendo le modalità di trasporto da ritenersi diseconomiche.

Nelle more dell'avvio del percorso disegnato dalla nuova disciplina, si rende, pertanto, necessario e urgente garantire comunque, per il solo esercizio 2012, l'immediato trasferimento alle Regioni delle risorse finanziarie disponibili sul fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tale fine, si prevede che le risorse siano ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del criterio storico.

ARTICOLO 3

Reca la disposizione per l'entrata in vigore del decreto.

RELAZIONE TECNICA

Art. 1. - *(Disposizioni in materia di collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e Continente) - Commi 1, 2 e 3*

Il presente articolo si rende necessario per consentire la verifica, stante la particolare situazione di tensione dei mercati finanziari internazionali, della sostenibilità finanziaria del piano economico finanziario del collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e Continente. In tale quadro, la Società Stretto di Messina S.p.A. ed il Contraente generale possono stipulare un apposito atto aggiuntivo al contratto vigente secondo il percorso delineato dallo stesso articolo.

La Società Stretto di Messina S.p.A., entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto aggiuntivo, presenta al CIPE, ai fini di un primo esame in linea tecnica del progetto definitivo dell'opera, i piani economico finanziari, accompagnati da adeguata istruttoria che ne dimostri la sostenibilità finanziaria e la bancabilità del progetto.

Il CIPE può, in tale sede, esaminare anche singole parti progettuali, purché dotate di una propria funzionalità ed essenziali per la realizzazione del Ponte.

Alla valutazione in linea tecnica del progetto definitivo da parte del CIPE, conseguono le attività di selezione della migliore offerta di finanziamento per la quota privata.

In caso di mancata individuazione del soggetto finanziatore entro il termine per l'esame del progetto definitivo, al comma 3 si prevede che vengano sciolti tutti i rapporti di concessione stipulati dalla società concessionaria. Gli effetti della caducazione comportano, esclusivamente, il riconoscimento di un indennizzo pari al pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite e di un ulteriore somma pari al 10 per cento dell'importo predetto. Alla relativa copertura si provvede ai sensi del comma 10. Nella relazione relativa al medesimo comma viene riportata una stima dell'onere con gli elementi disponibili.

Commi 4, 5, 6 e 7

La disposizione al comma 4, stabilisce che, fino all'approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE riguardante le parti progettuali individuate ai sensi del comma 2 e non oltre i 540 giorni successivi all'esame in linea tecnica, sono sospesi tutti gli effetti dei contratti stipulati dalla Società Stretto di Messina S.p.A. con il Contraente generale Eurolink S.c.p.A. e, per il periodo di sospensione, non potranno essere avanzate dai contraenti pretese risarcitorie o di altra natura a nessun titolo, né potranno essere riconosciuti gli adeguamenti economici a qualsiasi titolo

previsti. In tal modo sono esclusi oneri derivanti dal decorrere del tempo fino all'approvazione del progetto definitivo, secondo l'impostazione del presente articolo.

Si prevede, inoltre, che, per le parti progettuali non esaminate dal CIPE, la sospensione degli effetti contrattuali permane fino al reperimento dell'integrale copertura finanziaria.

È previsto, al comma 5, che la mancata approvazione del progetto definitivo dell'opera, da parte del CIPE, comporta lo scioglimento di tutti gli atti che regolano le convenzioni e i rapporti di concessione ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla Società concessionaria.

Alla copertura degli oneri che ne deriverebbero si provvede ai sensi del comma 10. Nella relazione relativa al medesimo comma viene riportata una stima dell'onere con gli elementi disponibili.

Al comma 6 si prevede che la Società Stretto di Messina S.p.A. possa essere autorizzata dal CIPE previo reperimento di idonea copertura finanziaria con appositi provvedimenti legislativi - a eseguire lavori infrastrutturali funzionali all'esigenza dell'attuale domanda di trasporto, prevedendo la realizzazione di opere, ricomprese in quelle effettivamente indispensabili del progetto e dotate di autonoma funzionalità. Premesso che si rende necessario un provvedimento legislativo che autorizzi la relativa spesa, allo stato non viene quantificato alcun onere.

Al comma 7 viene, altresì, prevista l'immediata riduzione, tramite atto di indirizzo MIT-MEF, dei costi di gestione e di personale della Società Stretto di Messina S.p.A.

Al comma 8 è disposto, nel caso in cui le parti non stipulino entro il termine del 1° marzo 2013 l'atto aggiuntivo di cui al comma 1, disciplinante i reciproci impegni in coerenza con il presente articolo, lo scioglimento di tutti gli atti convenzionali e contrattuali sottoscritti da Stretto di Messina S.p.a. secondo le modalità previste al comma 3. Alla copertura degli oneri che ne deriverebbero si provvede ai sensi del comma 10. Nella relazione relativa al medesimo comma viene riportata una stima dell'onere con gli elementi disponibili.

Al comma 9 viene disposto, nei casi di caducazione di cui ai commi 3, 5 e 8, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, la liquidazione della Società Stretto di Messina S.p.A. e la nomina di un commissario liquidatore che deve concludere la propria attività entro e non oltre un anno dalla nomina e il cui costo come di regola resta a carico delle disponibilità per far fronte alla liquidazione.

Il comma 10 prevede infine che agli oneri derivanti dagli eventuali indennizzi conseguenti all'attuazione dei commi 3, 5 e 8, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successivi rifinanziamenti, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione. A tal fine le risorse del Fondo sono coerentemente riprogrammate dal CIPE a valere sulle assegnazioni destinate al Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Di seguito si riporta un breve prospetto dal quale si evince una stima degli oneri.

Alla data odierna le prestazioni progettuali eseguite sono così riepilogate:

	Importo contrattuale	Pagamento effettuato	Residuo da pagare
- Progettazione definitiva	84,9	63,0	21,9
- Ulteriori prestazioni progettuali effettuate in relazione alle richieste della commissione VIA, da quantificare in via definitiva: stima	3,5	0	3,5
Totale	88,4	63,0	25,4
10%			8,8
Totale			34,2
IVA 21%			7,2
Totale			41,4

Art. 2. - (*Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale*).

La disposizione prevede che nelle more del completamento del processo di riordino della disciplina in materia di trasporto pubblico locale, per l'anno 2012, il fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del criterio storico.

La disposizione ha la finalità di risolvere, per l'esercizio 2012, le criticità finanziarie in cui versano le Regioni per i servizi di trasporto pubblico locale e i servizi ferroviari regionali, consentendo l'immediato trasferimento alle stesse delle risorse finanziarie disponibili sul sopra citato fondo. Tutto ciò si rende necessario in quanto l'*iter* sotteso all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto originariamente dall'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro il 31 ottobre 2012, non è giunto a completamento entro la data prescritta, non risultando ancora perfezionato un accordo tra Stato e Regioni per definire i criteri di efficientamento e razionalizzazione del settore.

La disposizione ha carattere procedurale e non comporta effetti finanziari a carico della finanza pubblica in quanto trattasi di risorse già previste a legislazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2012.

Misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A ed in materia di trasporto pubblico locale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire, in considerazione dell'attuale stato di tensione nei mercati finanziari internazionali, la verifica, a tutela della finanza pubblica, della sostenibilità del piano economico finanziario del collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e Continente, anche in relazione alle modalità di finanziamento previste;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad evitare l'interruzione dei servizi di trasporto pubblico locale e ferroviari regionali, assicurando, per l'esercizio 2012, l'immediato trasferimento alle regioni delle risorse allo scopo destinate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente)

1. In considerazione dell'attuale condizione di tensione dei mercati finanziari internazionali che impone, a tutela della finanza pubblica, particolari esigenze di cautela nella verifica della sostenibilità del piano economico finanziario del collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e Continente (di seguito Ponte), anche in relazione alle modalità di finan-

ziamento previste, la Società Stretto di Messina S.p.A. ed il Contraente generale stipulano apposito atto aggiuntivo al contratto vigente per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

2. Entro 60 giorni dalla stipula dell'atto aggiuntivo la Società Stretto di Messina S.p.A. presenta al CIPE, ai fini di un primo esame in linea tecnica del progetto definitivo dell'opera, unitamente agli elaborati tecnici nonché ai necessari pareri e autorizzazioni, i piani economico finanziari accompagnati da una completa e dettagliata analisi dell'intervento che attesti la sostenibilità dell'investimento, con riguardo sia alle condizioni praticate nel mercato dei capitali sia alle varie ipotesi di finanziamento pubblico. Il CIPE in sede di esame tecnico può valutare parti progettuali dotate di autonoma funzionalità.

3. In esito all'esame in linea tecnica del progetto definitivo dell'intervento, la società Stretto di Messina S.p.a. avvia le necessarie iniziative per la selezione della migliore offerta di finanziamento dell'infrastruttura con capitali privati, senza che ciò dia luogo ad impegni contrattuali vincolanti per la concessionaria. In caso di mancata individuazione del soggetto finanziatore entro il termine per l'esame del progetto definitivo di cui al comma 4, sono caducati tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria. In tale circostanza, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, gli effetti della caducazione dei vincoli contrattuali comportano esclusivamente il riconoscimento di un indennizzo costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento di una ulteriore somma pari al 10 per cento dell'importo predetto.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino all'approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE delle opere come individuate dal comma 2, entro e non oltre i 540 giorni successivi al completamento dell'esame del progetto in linea tecnica, tutti gli effetti dei contratti stipulati dalla Società Stretto di Messina S.p.A. con il Contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera sono sospesi e per il periodo di sospensione non potranno essere avanzate dai contraenti pretese risarcitorie o di altra natura a nessun titolo. Sono altresì sospesi gli adeguamenti economici a qualsiasi titolo previsti. Per le parti progettuali non esaminate dal CIPE la sospensione degli effetti contrattuali permane, con le modalità sopra indicate, fino al reperimento della integrale copertura finanziaria. Le parti dovranno improntare il loro comportamento secondo i principi della buona fede.

5. La mancata approvazione del progetto definitivo dell'opera da parte del CIPE, ai sensi del comma 4, comporta la caducazione di tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria, secondo le modalità e per gli effetti di cui al comma 3.

6. La Società Stretto di Messina S.p.A. può essere autorizzata, previa approvazione dei progetti definitivi da parte del CIPE, ad eseguire lavori infrastrutturali funzionali all'esigenza dell'attuale domanda di trasporto

anche in caso di mancata realizzazione del Ponte, ricompresi nel progetto definitivo generale, a carico del bilancio dello Stato nei limiti delle risorse che saranno individuate con successivi provvedimenti.

7. Con atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono impartite direttive finalizzate all'immediato contenimento dei costi di gestione e di personale della società Stretto di Messina S.p.a.

8. Nel caso in cui l'atto aggiuntivo di cui al comma 1 non venga stipulato entro il termine perentorio del 1° marzo 2013 sono caducati, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria secondo le modalità e per gli effetti di cui al comma 3.

9. Nei casi di caducazione di cui ai commi 3, 5 e 8, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la Società Stretto di Messina S.p.a. è posta in liquidazione e, per lo svolgimento delle attività liquidatorie, è nominato un commissario liquidatore che dovrà concludere le operazioni entro e non oltre un anno dalla nomina.

10. Agli oneri derivanti dagli eventuali indennizzi conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successivi rifinanziamenti, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione. A tale fine le risorse del Fondo sono coerentemente riprogrammate dal CIPE a valere sulle assegnazioni destinate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Nelle more del completamento del processo di riordino della disciplina in materia di trasporto pubblico locale, per l'anno 2012, il fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del criterio storico.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 novembre 2012.

NAPOLITANO

MONTI – PASSERA – GRILLI

Visto, *il Guardasigilli*: SEVERINO.

